

# Il riporto delle perdite nelle società cooperative e la deducibilità degli interessi sul prestito sociale

Sebastiano Di Diego

# Il regime fiscale delle perdite

La disciplina generale

# La disciplina (1)

- **SOGGETTI IRES** 📌 è contenuta nell'art. 84 del TUIR




- **REGOLA GENERALE** 📌 la realizzazione di una perdita fiscale incorpora un beneficio economico futuro
  - negli esercizi successivi, al sussistere di determinate condizioni, l'impatto tributario ai fini Ires sui risultati positivi può venire attenuato per un importo pari a tali perdite.

# La disciplina (2)

- **LA POSSIBILITÀ DI RIPORTARE LE PERDITE HA COME OBIETTIVO GENERALE QUELLO DI**




-  evitare che la capacità contributiva rilevata in capo alla società in un periodo relativamente breve (*il singolo periodo d'imposta*) si traduca in un onere tributario che, in un arco temporale più ampio, non è correlato ad un effettiva produzione di ricchezza, o lo è in misura minore

# Il regime fiscale delle perdite

## I limiti

# I limiti

Limiti al riporto delle perdite



# Il regime fiscale delle perdite

Limite temporale

# Il limite temporale (1)

- L'art. 84, comma 1, *come vedremo*, prevede un limite temporale entro il quale la perdita realizzata va utilizzata in compensazione dei redditi futuri



- Tale scelta risponde esclusivamente alla necessità di conferire certezza al rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente

– *La previsione di nessun limite o di limiti più ampi, comportando difficoltà applicative, avrebbe complicato il lavoro degli uffici*



# Il limite temporale (2)

- Con riferimento alla "variabile temporale", il Legislatore individua due situazioni:



- **PERDITE REALIZZATE NEI PRIMI 3 PERIODI D'IMPOSTA DALLA DATA DI COSTITUZIONE**
- **PERDITE REALIZZATE NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI**

tem  
pora  
li

# Il limite temporale (3)

## – PERDITE REALIZZATE NEI PRIMI 3 PERIODI D'IMPOSTA DALLA DATA DI COSTITUZIONE



- non viene previsto nessun limite temporale al riporto delle perdite, *a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva* (art. 84, co. 2, D.P.R. 917/1986);

– *La disposizione ha natura agevolativa, tenuto conto che le start up sostengono generalmente costi che in molti casi non possono essere recuperati*

# Il limite temporale (4)

## – PERDITE REALIZZATE NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI



- le perdite possono essere computate "in diminuzione del reddito nei periodi successivi, ma non oltre il quinto" (*art. 84, co. 1, D.P.R. 917/1986*).

# Il limite temporale (5)

- **PERDITE REALIZZATE NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI**
- Per contrastare il commercio delle cd. "bare fiscali", il comma 3 dell'art. 84 inibisce il riporto quando si verificano entrambi i seguenti presupposti:



- Viene trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo, la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nella società che incorpora le perdite;
- Viene modificata l'attività principale esercitata nei periodi d'imposta di realizzo delle perdite.

# Il limite temporale (6)

- **PERDITE REALIZZATE NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI**

- L'esclusione tuttavia non si applica in caso di superamento del c.d. test di operatività



- Ovvero quando le partecipazioni si riferiscano a società che negli esercizi precedenti a quello di trasferimento hanno rispettato determinati parametri relativi al numero dei dipendenti, all'ammontare dei ricavi e dei costi del personale dipendente

# Il regime fiscale delle perdite

Limiti quantitativi

# I limiti quantitativi

Limiti quantitativi

**generale**

**in caso di  
esenzione  
dell'utile**

**in caso di  
esenzione del  
reddito**

# Il regime fiscale delle perdite

Limite generale



# Limite generale (1)

## Limite quantitativo generale

Art. 84, c. 1,  
terzo periodo

La perdita fiscale deve essere diminuita dei proventi esenti (*diversi da quelli Pex*) per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, co. 5

## Scopo



*eliminare le distorsioni che la presenza di proventi esenti hanno sul risultato d'esercizio*

la loro irrilevanza reddituale potrebbe far realizzare nel relativo anno d'imposta anche una perdita riportabile, che estenderebbe così la portata della disposizione agevolativa

**(R.M. 15.5.2003, N. 108/E)**

# Limite generale (2)

Limite quantitativo generale

Art. 84, c. 1,  
terzo periodo

**Si applica anche alle agevolazioni delle cooperative?**

l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la norma si riferisce a componenti positivi di Conto economico esenti per effetto di leggi speciali

*Essa "non si applica in presenza di componenti di reddito d'impresa non imponibili per ragioni di ordine sostanziale o esenti in applicazione di disposizioni agevolative di cui agli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 601 del 1973"*  
**(C.M. 9.7.2001, N. 37/E).**

# Il regime fiscale delle perdite

Limite in caso di esenzione dell'utile

# Limite in caso di esenzione dell'utile (1)

Limite quantitativo in caso di esenzione dell'utile

Art. 84, c. 1,  
secondo periodo

per i soggetti che fruiscono di un regime di detassazione dell'utile, *"la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti"*

è applicabile agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2006 **(ART. 1, CO. 73, L. 27.12.2006, N. 296)**

# Limite in caso di esenzione dell'utile (2)

Limite quantitativo in caso di esenzione dell'utile

Art. 84, c. 1,  
secondo periodo

**Si applica alle cooperative?**

L'art. 12, L. 16.12.1977, n. 904 prevede un meccanismo di detassazione dell'utile netto.

Il limite quindi si applica anche alle cooperative.

# Limite in caso di esenzione dell'utile (3)

Limite quantitativo in caso di esenzione dell'utile

Art. 84, c. 1,  
secondo periodo

**Come funziona la limitazione?**

La quota esente dell'utile (in base all'art. 12/904) alimenta un "**BASKET DI DETASSAZIONE**" che ha la funzione di assorbire le perdite fiscali successive, diminuendone il quantitativo riportato

# Esempio n. 1 (a)

- Cooperativa a mutualità prevalente con detassazione del 70% degli utili netti annuali, che ha realizzato:



- nell'anno 2008 un utile di euro 10.000
- nell'anno 2009 una perdita fiscale di euro 4.000
- nell'anno 2010 una perdita fiscale di euro 5.000.

# Esempio n. 1 (b)

Anno 2008	
(A) Utile netto annuale	10.000
(B) Utile netto detassato (70% x A)	7.000
(C) Utile netto che concorre alla formazione del reddito fiscale (A-B)	3.000
Basket di detassazione (B)	7.000



# Esempio n. 1 (d)

<b>Anno 2009</b>	
(A) Perdita fiscale	4.000
(B) Utilizzo basket di detassazione	4.000
(C) Perdita fiscale riportabile (A-B)	0
Basket di detassazione residuo(7.000 - B)	3.000

# Esempio n. 1 (c)

<b>Anno 2010</b>	
(A) Perdita fiscale	5.000
(B) Utilizzo basket di detassazione	3.000
(C) Perdita fiscale riportabile (A-B)	2.000
Basket di detassazione residuo(3.000 - B)	0

# Aspetti operativi (1)

R.M.  
129/E  
2010



Indicazione  
dell'utile  
escluso dal  
reddito

- nel mod. unico di riferimento occorre indicare esclusivamente la perdita riportabile nei periodi d'imposta successivi
  - *(perdita – basket di detassazione)*
- il "basket di detassazione" (*nascita ed utilizzo*) deve invece essere memorizzato in un "mero prospetto extra dichiarativo"
  - *da esibire a richiesta dell'ufficio in caso di controllo*

# Aspetti operativi (2)

R.M.  
129/E

2010



Periodo di  
rilevanza  
dell'utile  
escluso dal  
reddito

- Il riporto del “basket di detassazione” soggiace alle stesse decadenze temporali di cui all'art. 84, D.P.R. 917/1986



*–il “basket formatosi in un esercizio” non assume più rilevanza oltre il quinto periodo d'imposta successivo a quello della sua formazione*

# Aspetti operativi (3)

R.M.  
129/E  
2010



**Perdita  
assoggettata  
alla  
limitazione**

- Dal tenore letterale dell'articolo 84 del TUIR emerge che la limitazione in esame si applica se:



- ✓ esiste una perdita fiscale riportabile
- ✓ esistono utili di esercizi precedenti che non hanno concorso alla formazione del reddito;

# Aspetti operativi (4)

R.M.  
129/E  
2010



**Perdita  
assoggettata  
alla  
limitazione**

- Ne deriva che la perdita realizzata in un determinato periodo d'imposta



- *una volta subita la limitazione di cui all'articolo 84 del TUIR in presenza di utili esentati in esercizi precedenti*



- non può più essere assoggettata alla riduzione in esame nei periodi d'imposta successivi.

# Aspetti operativi (5)

R.M.  
129/E  
2010



**Perdita  
assoggettata  
alla  
limitazione**

- In altre parole, la perdita subisce la riduzione solo nell'anno di realizzo



– detassazioni degli utili degli anni successivi alimenteranno il "basket", ma non assoggetteranno la perdita ad ulteriori limitazioni.

# Esempio n. 2 (a)

- Cooperativa a mutualità prevalente con detassazione del 70% degli utili netti annuali, che ha realizzato:



- nel 2007 un utile di euro 1.000
- nel 2008 una perdita di euro 2.000
- nel 2009 un utile di euro 2.000
- nel 2010 una perdita di euro 1.000.

- *Risultato economico e fiscale dell'esercizio coincidono*



# Esempio n. 2 (b)

Anno	Risultato dell'esercizio	Art. 12 l.904/77	Basket di detassazione	Utilizzo Basket	Utilizzo perdite	Perdita fiscale riportabile	Basket di detassazione da riportare
2007	1.000	si	700	0	0	0	700
2008	(2.000)	no	700	700	0	(1.300)	0
2009	2.000	si	1.400	0	600	(700)	1.400
2010	(1.000)	no	1.400	1.000	0	(700)	400

Anno	risultato esercizio	utile detassato	basket di detassazione riportato					utilizzo basket	incremento basket	basket di detassazione riportabile					
			-5	-4	-3	-2	-1			-4	-3	-2	-1	0 tot.	
<b>2007</b>	1.000	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	700
<b>2008</b>	-2.000	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
<b>2009</b>	2.000	1.400	0	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	1400	1400
<b>2010</b>	-1.000	0	0	0	0	0	1400	1000	0	0	0	0	0	400	400

Anno	risultato esercizio	utilizzo perdite	perdite riportabili					Tot.
			-4	-3	-2	-1	0	
<b>2007</b>	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2008</b>	-2.000	0	0	0	0	0	1.300	1300
<b>2009</b>	2.000	600	0	0	0	700	0	700
<b>2010</b>	-1.000	0	0	0	0	700	0	700

# Esempio n. 3 (a)

- Cooperativa a mutualità prevalente con detassazione del 70% degli utili netti annuali, che ha realizzato:



- nel 2007 una perdita di euro 1.000
  - nel 2008 e nel 2009 un utile di euro 2.000
  - nel 2010 una perdita di euro 1.000.
- *Risultato economico e fiscale dell'esercizio coincidono*

# Esempio n. 3 (b)

Anno	Risultato dell'esercizio	Art. 12 l.904/77	Basket di detassazione	Utilizzo Basket	Utilizzo perdite	Perdita fiscale riportabile	Basket di detassazione da riportare
2007	(1.000)	no	0	0		(1.000)	0
2008	2.000	si	1.400	0	600	(400)	1.400
2009	2.000	si	2.800	0	400	0	2.800
2010	(1.000)	no	2.800	1.000	0	0	1.800

Anno	risultato esercizio	utile detasato	basket di detassazione riportato					utilizzo basket	incremento basket	basket di detassazione riportabile					
			-5	-	-3	-2	-1			-	-3	-2	-1	0 tot.	
				4						4					
<b>2007</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2008</b>	2.000	1.400	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	1400	1400	
<b>2009</b>	2.000	1.400	0	0	0	0	1400	0	1400	0	0	0	1400	1400	2800
<b>2010</b>	-1.000	0	0	0	0	1400	1400	1000	0	0	0	400	1400	0	1800

Anno	risultato esercizio	utilizzo o perdite	perdite riportabili					0 tot.
			-4	-3	-2	-1		
<b>2007</b>	-1.000	0	0	0	0	0	1.000	1000
<b>2008</b>	2.000	600	0	0	0	400	0	400
<b>2009</b>	2.000	400	0	0	0	0	0	0
<b>2010</b>	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

# Esempio n. 4 (a)

- Cooperativa a mutualità prevalente con detassazione del 70% degli utili netti annuali, che ha realizzato:



- nel 2007 un utile di euro 1.000
  - nel 2008 una perdita di euro 2.000
  - nel 2009 un utile di euro 1.000
  - nel 2010 una perdita di euro 2.000.
- Risultato economico e fiscale dell'esercizio coincidono

# Esempio n. 4 (b)

Anno	Risultato dell'esercizio	Art. 12 l.904/77	Basket di detassazione	Utilizzo Basket	Utilizzo perdite	Perdita fiscale riportabile	Basket di detassazione da riportare
2007	1.000	si	700	0	0	0	700
2008	(2.000)	no	700	700	0	1300	0
2009	1.000	si	700	0	300	1.000	700
2010	(2.000)	no	700	700	0	2.300	0

Anno	risultato esercizio	utile detassato	basket di detassazione riportato					utilizzo basket	incremento basket	basket di detassazione riportabile				
			-5	-4	-3	-2	-1			-	-	-	-1	0 tot.
2007	1.000	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	700
2008	-2.000	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0
<b>2009</b>	1.000	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700	700
<b>2010</b>	-2.000	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0

Anno	risultato esercizio	utilizzo perdite	perdite riportabili					0 tot.
			-4	-3	-2	-1		
2007	1.000	0	0	0	0	0	0	
<b>2008</b>	-2.000	0	0	0	0	1.300	1.300	
<b>2009</b>	1.000	300	0	0	0	1.000	1.000	
<b>2010</b>	-2.000	0	0	0	1000	0	1300	



# Esempio n. 5 (a)

- Cooperativa a mutualità prevalente con detassazione del 70% degli utili netti annuali, che ha realizzato:



- nel 2007 un utile di euro 3.000
- nel 2008 una perdita di euro 1.000
- nel 2009 una perdita di euro 1.000
- nel 2010 una perdita di euro 1.000.
  - *Risultato economico e fiscale dell'esercizio coincidono*

# Esempio n. 5 (b)

Anno	Risultato dell'esercizio	Art. 12 l.904/77	Basket di detassazione	Utilizzo Basket	Utilizzo perdite	Perdita fiscale riportabile	Basket di detassazione da riportare
2007	3.000	si	2.100	0	0	0	2.100
2008	(1.000)	no	2.100	1.000	0	0	0
2009	(1.000)	no	1.100	1.000	0	0	100
2010	(1.000)	no	100	100	0	900	0

Anno	risultato esercizio	utile detassato	basket di detassazione riportato					utilizzo basket	incremento basket	basket di detassazione riportabile					
			-5	-4	-3	-2	-1			-4	-3	-2	-1	0 tot.	
		2100	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	2100	2100
<b>2008</b>	-1.000	0	0	0	0	0	2100	1000	0	0	0	0	1100	0	1100
<b>2009</b>	-1.000	0	0	0	0	1100	0	1000	0	0	0	100	0	0	100
<b>2010</b>	-1.000	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Anno	risultato esercizio	utilizzo perdite	perdite riportabili					0 tot.	0
			-4	-3	-2	-1	0 tot.		
		0	0	0	0	0	0	0	
<b>2008</b>	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2009</b>	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2010</b>	-1.000	0	0	0	0	0	900	900	

# Il regime fiscale delle perdite

Limite in caso di esenzione del  
reddito

# Limite in caso di esenzione del reddito (1)

Limite quantitativo in caso di esenzione del reddito

Art. 83, c. 1,  
secondo periodo

“in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito

le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi”.

# Limite in caso di esenzione del reddito (2)

Limite quantitativo in caso di esenzione del reddito

Art. 83, c. 1,  
secondo periodo

**CAMPO DI  
APPLICAZIONE**



soggetti che beneficiano di un'esenzione dal reddito calcolata applicando una prestabilita percentuale di esenzione

- *80% del reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale (tenuto peraltro conto della "Tonnage Tax")*
- *56% del reddito delle imprese esercenti la pesca mediterranea, costiera ed interna*

# Limite in caso di esenzione del reddito (3)

Limite quantitativo in caso di esenzione del reddito

Art. 83, c. 1,  
secondo periodo

**Si applica alle cooperative in relazione alle agevolazioni  
ex artt. 10 e 11, D.P.R. 601/1973?**

La R.M. 129/E/2010 ha chiarito che la  
limitazione non è applicabile in questi casi

# Limite in caso di esenzione del reddito

## (4)

- Le esenzioni in questione non si basano su una percentuale prestabilita di esenzione dal reddito



– Sono calcolate in fase di determinazione della base imponibile prendendo a riferimento valori quali gli utili netti annuali ovvero l'IRAP computata tra le variazioni in aumento.

- *L'esenzione non è quindi individuata da una percentuale fissa, ma è soggetto a variazione nei diversi periodi d'imposta.*



# Limite in caso di esenzione del reddito (5)



- In altri termini, in assenza di una percentuale prestabilita che consenta di determinare l'ammontare di reddito esente, non è individuabile nel periodo d'imposta in cui è realizzata una perdita fiscale la *“misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi”*.

- Ma cosa succede nel caso delle cooperative sociali?



- Queste cooperative applicano pienamente l'agevolazione di cui all'art. 11 del D.p.r 601
  - E' quindi possibile determinare la *“misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi”*

# Il regime fiscale del prestito sociale

Aspetti generali

# Aspetti generali (1)

## PRESTITO SOCIALE



•  
rappresenta la principale fonte di finanziamento delle cooperative



si concretizza nell'apporto, da parte dei soci persone fisiche, di capitali rimborsabili a fronte del quale vengono corrisposti normalmente degli interessi.

# Aspetti generali (2)

## PRESTITO SOCIALE



**si distingue nettamente dal conferimento di capitale sociale e dalle obbligazioni**



Il prestito sociale è particolarmente diffuso ed utilizzato nelle cooperative di consumo (anche per l'alto numero di soci che queste possono avere) e nelle cooperative agricole

# Il regime fiscale del prestito sociale

I due profili rilevanti

# Profili rilevanti

- Due i profili rilevanti che occorre indagare:



- Il trattamento in capo al socio
- Il trattamento in capo alla cooperativa

# Il regime fiscale del prestito sociale

Trattamento in capo al socio



# La ritenuta (1)

- L'art. 20 del dl n. 95/74, ottavo (oggi settimo) comma, dispone:



- ***"Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dall'art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al dieci (1) per cento ed è applicata a titolo d'imposta."***
- (1) Ritenuta elevata dal 10 al 12,50 per cento ad opera dell'art. 23, comma 2, l. 27 febbraio 1985, n. 49.


# La ritenuta (2)

- **Art. 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dall'art. 82, c. 27, dl n. 112/08 (c.d. "manovra estiva"):**



- **3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese (1) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.**
  - **(1) Cooperative cioè che abbiano contemporaneamente meno di 50 occupati e non più di 10 milioni di euro di fatturato, e cioè quelle rispondenti ai limiti dimensionali per essere considerate piccole imprese.**

# La ritenuta (3)



Nel caso in cui il socio prestatore sia soggetto non residente si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,5%, ai sensi dell' art. 26, comma 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salva l'applicazione di convenzioni internazionali che impongano diverse modalità di tassazione.

L'aliquota è elevata al 27% se il percipiente risiede in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

# La ritenuta (4)

Deve essere raccolto dalla cooperativa esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale

Socio persona fisica

Condizioni

Il finanziamento non deve superare, per ciascun socio, determinati limiti massimi

Gli interessi non possono superare determinati limiti

# La ritenuta (5)

**Raccolto per il  
conseguimento  
dell'oggetto sociale**



**Requisito difficile da verificare nella pratica e  
quindi di scarso rilievo.**

# La ritenuta (6)

**Socio persona fisica**

**socio cooperatore**

**socio finanziatore**

**La norma agevolativa si rende applicabile anche alle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale partecipanti ad imprese familiari ovvero soci di società di persone, a loro volta socie di cooperative agricole**

Si veda R.M. n. 62/2001

**Combinato disposto dell' art. 9, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dell'art. 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388**

# La ritenuta (7)

Limite massimo del  
finanziamento

Cooperative agricole  
di produzione e lavoro  
edilizie

Altre cooperative

67.167,80

33.583,64

Si ricorda che l'importo massimo del prestito sociale di cui è ammessa la raccolta nei confronti dei soci persone fisiche viene adeguato, ogni triennio, in base all'ISTAT, ai sensi dell'art. 21, comma 6, L. 31 gennaio 1992, n. 59

# La ritenuta (8)

**Limite massimo  
dell'interesse**



**Gli interessi non possono mai superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali**



# La ritenuta (9)

Cosa succede se si  
superano i limiti?



l'intero importo degli interessi maturati in capo al socio  
prestatore sconta la ritenuta nella misura del 12,5% a titolo  
d'acconto, a norma dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. 29  
settembre 1973, n. 600

# La ritenuta (10)

Soci diversi dalle persone  
fisiche

Non si  
applicano

le limitazioni individuali  
d'importo, nella raccolta del  
prestito

le restrizioni nella  
determinazione del tasso  
massimo di interesse


# La ritenuta (11)

- Sugli interessi corrisposti ai soci persone giuridiche **NON SI RENDE APPLICABILE LA RITENUTA (A TITOLO D'IMPOSTA E NEPPURE A TITOLO D'ACCONTO)**.
  - *Gli interessi andranno fatturati alla cooperativa, da parte del socio persona giuridica percettore, in esenzione da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modd. ed integrazioni.*

# Il regime fiscale del prestito sociale

Il regime fiscale in capo alla  
cooperativa

# Indeducibilità (1)

- Dal periodo di imposta **2004**
  - *“gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi ... **SONO INEDUCIBILI**”*
- 
- *per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento”*
  - (c. 465, L. n. 311/2004, legge Finanziaria per il 2005)

# Indeducibilità (2)

- L'applicazione di questa norma richiede di operare annualmente e con riferimento alla singola posizione di ciascun prestatore la verifica che segue:



- 1. individuazione dei periodi intercorrenti fra una emissione e l'altra dei buoni postali fruttiferi;
- 2. individuazione per ciascun periodo dell'interesse minimo dell'emissione in vigore al fine di quantificare (*previa maggiorazione dello stesso di 0,9*) il limite massimo di deducibilità degli interessi maturati a favore del socio prestatore;

# Indeducibilità (3)

- 3. calcolare gli interessi per il periodo d'imposta utilizzando i tassi massimi deducibili:
  - *Interessi deducibili  $X = (C \times gg. \times I1 + C \times gg. \times I2 + \dots + C \times gg. \times In) / 36.500$*
  - *(dove "C" è il capitale, "gg." sono i giorni di maturazione degli interesse, "I1", "I2" e "In" sono i tassi massimi deducibili)*

# Indeducibilità (4)

- 4. confrontare l'ammontare di cui al precedente punto 3 con l'ammontare effettivo di interessi spettanti - nel periodo d'imposta – al socio (Y).
  - *In questo modo si determina l'ammontare degli eventuali interessi indeducibili =  $Y - X$*



# Indeducibilità (5)

- 5. ripetere le operazioni di cui sopra per tutti i soci prestatori.
- 6. sommando gli interessi indeducibili per ogni singola posizione, ne deriverà la quantificazione dell'eventuale eccedenza complessiva indeducibile IRES per la cooperativa nel periodo d'imposta.

# Indeducibilità (6)

- La limitazione alla deducibilità del costo appostato in bilancio per gli interessi passivi sul prestito sociale deve esse **prioritariamente applicata rispetto alla successiva generale limitazione alla deducibilità degli interessi passivi**, disposta dall'art. 96 del T.U.I.R.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI								COOPERATIVE	
SERIE	D.M. o Avviso	G.U.		PERIODO		TASSI DEI BUONI POSTALI		INTERESSI SUI PRESTITI DA SOCI	
		DATA	N.	DAL	AL	MIN.	MAX	Misura deducibile (1)	Misura massima (2) (3)
								(art.1, c. 465 Legge 311/04)	(art. 13 DPR 601/73)
A	F	G	H	B	C	D	E	I	L
								(D+ 0,90)	(E + 2,5)
<b>2010</b>									
<b>B63</b>	CDP 31/12/09	31/12/2009	303	01/01/2010	31/01/2010	0,70%	4,10%	1,60%	6,60%
<b>B64</b>	CDP 30/01/10	30/01/2010	24	01/02/2010	28/02/2010	0,60%	4,00%	1,50%	6,50%
<b>B65</b>	CDP 27/02/10	27/02/2010	48	01/03/2010	31/03/2010	0,55%	4,00%	1,45%	6,50%
<b>B66</b>	CDP 31/03/10	31/03/2010	75	01/04/2010	30/04/2010	0,55%	4,00%	1,45%	6,50%
<b>B67</b>	CDP 30/04/10	30/04/2010	100	01/05/2010	31/05/2010	0,55%	4,00%	1,45%	6,50%
<b>B68</b>	CDP 31/05/10	31/05/2010	125	01/06/2010	30/06/2010	0,60%	4,05%	1,50%	6,55%
<b>B69</b>	CDP 30/06/10	30/06/2010	150	01/07/2010	31/07/2010	0,65%	4,10%	1,55%	6,60%
<b>B70</b>	CDP 31/07/10	31/07/2010	177	01/08/2010	31/08/2010	0,65%	4,10%	1,55%	6,60%
<b>B71</b>	CDP 31/08/10	31/08/2010	203	01/09/2010	30/09/2010	0,50%	3,30%	1,40%	5,80%
<b>B72</b>	CDP 30/09/10	30/09/2010	229	01/10/2010	31/10/2010	0,65%	3,80%	1,55%	6,30%
<b>B73</b>	CDP 30/10/10	30/10/2010	255	01/11/2010	30/11/2010	0,75%	4,10%	1,65%	6,60%
<b>B74</b>	CDP 30/11/10	30/11/2010	280	01/12/2010	31/12/2010	1,00%	4,50%	1,90%	7,00%
<b>2011</b>									
<b>B75</b>	CDP 31/12/10	31/12/2010	305	01/01/2011	31/01/2011	1,10%	4,70%	2,00%	7,20%